



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 13/09/2018

### FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 4.490,76 a titolo di commissioni, oneri assicurativi e costi non maturati, € 427,39 a titolo di oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 14/04/2010, oggetto di un'operazione di cartolarizzazione nel 2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 25/03/2014, oltre al rimborso delle 'competenze legali maturate per la presente procedura' tuttavia non quantificate.

Il ricorrente rileva altresì che clausole contrattuali in contrasto con il disposto dell'art. 125-sexies TUB devono considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del Codice del consumo e, come tali, «inopponibili al consumatore».

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che il contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente – dalla cui anticipata estinzione deriverebbe la pretesa del ricorrente medesimo – è stato ceduto a una SPV in esecuzione di un'operazione di cartolarizzazione; precisa inoltre che, in tale ambito, l'intermediario ha assunto la veste di *Servicer*, incaricato dell'amministrazione, della gestione, del recupero e dell'incasso dei crediti oggetto di cessione, senza tuttavia instaurare alcun rapporto contrattuale con i debitori ceduti, in generale, e con il ricorrente, in particolare.

Chiede pertanto al Collegio di dichiarare inammissibile il ricorso.

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Preliminarmente, quanto alla eccezione sollevata dall'intermediario in merito al proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio innanzi all'ABF, in quanto soggetto cedente nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti, il Collegio osserva che tale medesima questione è stata di recente affrontata dal Collegio di Coordinamento che ha ritenuto sussistente il difetto di legittimazione del cedente (decisione n. 6816/2018), sulla base del ragionamento che la pretesa restitutoria in tali circostanze vantabile dal cliente si fonda sul *“fatto del pagamento ... delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito ... è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, cessionaria del contratto ... , che quel pagamento ha ricevuto”* ovvero il *“soggetto diverso dalla SPV, da quest'ultima incaricato di eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento e di riscossione dei relativi costi”*; ed in tale ultimo caso, a tenore di quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della L. n. 130/1999 (e cioè che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento *«possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*), venendosi sempre a trattare di soggetto convenibile dinanzi all'Arbitro.

Pertanto, secondo il Collegio di Coordinamento, poiché *“l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo”*, non vedendosi riconosciuta quella riduzione del costo totale del credito (scomputato dei costi *recurring*) che gli spetterebbe in base alla previsione dell'art. 125-sexies TUB, *“non possono ... sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria”*.

Passando all'esame del caso di specie, e tenuto conto di quanto adesso richiamato, rileva il Collegio che, sulla base delle stesse allegazioni prodotte dall'intermediario resistente, si evince che il credito relativo al finanziamento *de quo* è stato oggetto – da parte dell'originario intermediario – di una cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999, in virtù di un contratto stipulato l'11/12/2013, e che la società cessionaria “Special Purpose Vehicle”, ha quindi provveduto a conferire incarico, quale società “Servicer”, per la gestione dei relativi crediti ceduti, all'odierna resistente; per altro, l'intermediario convenuto ha espressamente affermato che (anche) l'incasso dei crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione rientrava nel proprio mandato e non ha opposto di non avere ricevuto, all'atto dell'estinzione anticipata, il pagamento da parte del ricorrente, tanto vero che lo stesso conteggio estintivo, allegato agli atti dal ricorrente, è stato emesso, in data successiva alla predetta operazione, su carta recante altresì il logo identificativo dell'intermediario resistente; in linea pertanto con l'orientamento dell'Arbitro che ha riconosciuto la legittimazione passiva del *Servicer* quale intermediario prossimo al cliente (cfr. anche Collegio di Bari, Decisioni nn. 12183/2018 e 11267/2018), il Collegio ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'intermediario.

Nel merito della domanda spiegata nei confronti dell'Intermediario, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna



delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *recurring* delle voci di costo reclamate, in particolare, quanto ai costi racchiusi nella voce 'commissione bancaria' in ragione della opacità della relativa clausola nella parte in cui include in detti costi anche oneri inerenti la "concessione della provvista" e quanto alla 'commissione dell'intermediario finanziario' in forza dell'attribuzione alla mandataria anche di attività 'gestorie' (quali quelle previste in forza di apposita clausola contrattuale e relative all'incasso quote), il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72					
Oneri sostenuti								
Commissione bancaria/finanziaria				recurring	891,00	534,60	0,00	534,60
Commissione intermediario finanziario				recurring	8.104,45	4.862,67	0,00	4.862,67
Oneri assicurativi				recurring	513,22	307,93	0,00	307,93
Ristoro voci							620,44	-620,44
Rimborso saldo contabile							594,00	-594,00
Totale								<b>4.490,76</b>

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 4.490,76.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI